

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3334

DEL 17/07/2013

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 122 “Migliore valorizzazione economica delle foreste” Azione 1 “Recupero e valorizzazione economico-produttiva delle sugherete esistenti”. Accoglimento ricorso gerarchico della ditta Fele Andrea (CUUA: FLENDR50M13B378N).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013 Misura 122 “Migliore valorizzazione economica delle foreste” - Azione 1 “Recupero e valorizzazione economico-produttiva delle sugherete esistenti” - Annualità 2010;
- PREMESSO** che il 29/03/2010 la ditta Fele Andrea presentava domanda di adesione alla suddetta misura;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3334

DEL 17/07/2013

PREMESSO che, con nota prot. n. 3860 del 16/04/2010, l'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, rilevava l'esistenza di incongruenze fra i codici d'uso delle superfici risultanti dal fascicolo aziendale (derivanti dal sistema di foto-interpretazione del GIS) e la certificazione rilasciata dal CFVA, allegata a diverse domande di finanziamento. Per questo motivo, detta Area chiedeva ai Servizi Territoriali di invitare coloro che avevano presentato domanda entro il 13/04/2010 ad annullare la domanda stessa e a ripresentarla senza includere le superfici con codici colturali diverse dal bosco (codice 110);

PREMESSO che la domanda della ditta Fele Andrea veniva inserita in posizione utile ai fini del finanziamento nella Graduatoria Unica Regionale, approvata con determinazione n. 2335 del 22/07/2010 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie;

PREMESSO che durante il sopralluogo in loco il tecnico istruttore verificava la presenza del bosco. Tuttavia, il mancato aggiornamento del codice d'uso del suolo nel fascicolo aziendale non consentiva di ammettere a finanziamento superfici aventi un uso diverso da quello richiesto dal bando;

PREMESSO che, con nota prot. n. 8705 del 22/02/2012, il Servizio Territoriale della Gallura comunicava alla Ditta Fele che da una analisi del fascicolo aziendale risultava che le superfici a bosco oggetto di intervento avevano subito una variazione rispetto a quanto indicato nella domanda di finanziamento. Alla Ditta veniva quindi chiesto di regolarizzare tali superfici entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione o il ridimensionamento del finanziamento";

PREMESSO che l'istanza di variazione dei codici, inoltrata dalla Ditta, non è stata evasa da AGEA. Pertanto, con nota n. 19124 del 05/04/2012, il Servizio Territoriale della Gallura comunicava all'interessata, ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 40/90, i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza: "*(...) Al paragrafo 6.3 del succitato bando (...) Viene detto che la superficie minima ammessa al*

sostegno è di 10 ettari; (...)in fase istruttoria dal controllo effettuato sul fascicolo aziendale stampato il 03/04/2012, è stato accertato che la superficie ammissibile al finanziamento è pari ad ha 0,38, e quindi inferiore alla soglia minima del criterio di ammissibilità di cui sopra.”. Alla Ditta veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica del preavviso di rigetto per la presentazione di eventuali atti, scritti o memorie difensive;

PREMESSO

che il 23/04/2012 la Ditta presentava all'Ufficio istruttore una memoria difensiva nella quale argomentava che: **1)** il periodo di presentazione delle domande di finanziamento è coinciso con l'avvio di una nuova funzionalità nel portale SIAN per il fascicolo dell'annualità 2010, che *“ha manifestato nella fase iniziale problematiche applicative e di ripetuto aggiornamento nella classificazione delle superfici agricole e forestali, con palesi e riconosciute difficoltà nella gestione del fascicolo da parte dei CAA e conseguentemente nella presentazione delle diverse domande sul portale”;* **2)** il bando è stato emanato successivamente all'entrata in vigore del fascicolo 2010 e l'Ufficio istruttore ha inserito la domanda della ditta in graduatoria in posizione utile, senza richiedere l'annullamento della domanda e la sua successiva ripresentazione; **3)** le superfici oggetto della domanda rispondevano ai requisiti di cui al punto 6.1 del bando poiché la domanda era corredata da Attestazione delle superfici forestali rilasciata dal CFVA, per una estensione di ha 62.55; **4)** la ditta aveva presentato *“istanza di riesame su portale SIAN, favorevolmente accolta nel 2011 e successivamente ripresentata nel 2012 per una riclassificazione dei terreni boscati operata d'ufficio a seguito della variazione del numero di particella per accatastamento fabbricati, ugualmente accolta, e che in ragione dell'attuale classificazione è universalmente evidente che tali superfici sono nello stato di fatto di boscate, così come in passato.”;*

PREMESSO

che la memoria difensiva non veniva accolta dal Servizio Territoriale, che con determinazione n. 2374 del 21/05/2012 rigettava l'istanza di finanziamento della ditta Fele. Il rigetto era motivato dal fatto che secondo il par. 6 del bando,

la misura 122.1 del PSR si applica solo ai terreni classificati come bosco nel fascicolo aziendale e come tali inseriti nella domanda di aiuto. Secondo l'Ufficio istruttore tale requisito non può essere sostituito dall'attestazione rilasciata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), che avrebbe dovuto invece essere utilizzata dalla ditta Fele per l'aggiornamento del fascicolo aziendale. Dalla documentazione agli atti dell'Ufficio risultava invece che al momento della presentazione della domanda la ditta non possedeva il requisito prescritto dal bando;

PREMESSO

il provvedimento di rigetto veniva impugnato dal Sig. Fele con ricorso gerarchico pervenuto il 25/06/2012. Il Ricorrente ribadiva che: **1)** le superfici oggetto dell'istanza di finanziamento possiedono i requisiti stabiliti dal bando in quanto " *la classificazione a bosco nel fascicolo aziendale può essere sostituita dall'attestazione rilasciata dal CFVA, e ciò per espressa disposizione del bando (...)*". L'attestazione del Corpo forestale, secondo il Fele allegata al fascicolo aziendale, avrebbe formato oggetto di verifica da parte del tecnico istruttore in occasione del sopralluogo; **2)** il malfunzionamento dell'applicativo di gestione del fascicolo 2010 sul portale SIAN avrebbe ostacolato l'aggiornamento della classificazione delle superfici agricole e forestali, con conseguenti difficoltà nella gestione dei fascicoli e nella presentazione delle domande da parte dei CAA; **3)** " *il bando non poteva comunque prevedere quale requisito il possesso da parte delle superfici interessate dall'intervento del codice 110, perché specifico del fascicolo 2010 e non del sistema precedente, che utilizzava il codice 480. Inoltre, il punto 6.5 del bando ("Esclusioni specifiche") non prevede quello addotto dal Servizio Territoriale quale motivo di rigetto e il punto 11.4.1 dello stesso bando ("Fase on line") sottolinea che "le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti"*. Secondo il Ricorrente, il mancato blocco del sistema informatico in fase di compilazione della domanda dimostrerebbe che il codice

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3334

DEL 17/07/2013

diverso da bosco per le superfici oggetto di intervento non comporta l'inammissibilità della domanda stessa; **4)** la graduatoria è stata pubblicata da ARGEA il 22/07/2012, anziché entro il termine ultimo del 15/04/2010. Tale ritardo nella pubblicazione ha precluso alla Ditta la possibilità di ripresentare eventualmente la domanda di finanziamento nella seconda sottofase, impedendole così di collocarsi in posizione utile ai fini del finanziamento dopo la regolarizzazione delle superfici contestate;

VISTO il par. 11.2 del bando, il quale dispone che con i dati riportati nell'attestazione del CFVA *"ciascun richiedente potrà **verificare la correttezza delle informazioni contenute nel fascicolo** dell'anagrafe per la propria azienda. L'attestazione rilasciata dal CFVA dovrà essere presentata in originale al CAA, **ai fini della costituzione o aggiornamento del fascicolo prima della presentazione della domanda di aiuto a dimostrazione del possesso del requisito di bosco delle superfici interessate e allegata in copia alla domanda cartacea;***

VISTO il par. 6.1 del bando ("Localizzazione dell'intervento"), che riporta disposizioni analoghe a quelle del sopra citato par. 11.2;

VISTO il par. 11.3 del bando, ai sensi del quale *"Gli operatori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503 del 01/12/1999. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata **prima della compilazione della domanda di aiuto presso un CAA autorizzato (...)**";*

RITENUTO che, ai sensi delle disposizioni del bando sopra richiamate, l'attestazione del Corpo Forestale costituisca solo il presupposto affinché la superficie interessata possa essere classificata come "bosco", con attribuzione del relativo codice nel fascicolo aziendale (codice 110). In altri termini, l'attestazione **non** può di per sé sostituire l'aggiornamento del fascicolo che,

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3334

DEL 17/07/2013

per espressa disposizione del bando, deve avvenire prima della compilazione della domanda di finanziamento. Inoltre, essa non esime il Richiedente dall'obbligo di compilare correttamente la domanda di finanziamento (**punto 1 del ricorso**);

CONSIDERATO che la l'istanza di finanziamento presentata dal Fele è relativa all'annualità 2010 e, pertanto, doveva essere compilata utilizzando per le superfici interessate il codice 110, previsto per il 2010. Non può essere quindi condivisa la pretesa del Ricorrente di utilizzare il codice 480, relativo alle annualità precedenti (**punto 3 del ricorso**);

VISTO il par. 6.5 del bando, recante "Esclusioni specifiche" di accesso alla misura in oggetto;

RITENUTO che le "esclusioni specifiche" disposte dal par. 6.5 non contrastino con quanto previsto dai paragrafi 6.1, 11.2 e 11.3 del bando, sopra richiamati, in ordine ai requisiti essenziali di accesso, compreso l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale prima della compilazione della domanda di finanziamento (**punto 3 del ricorso**);

DATO ATTO che il par. 11.7 del bando prevede la pubblicazione della graduatoria relativa alla prima sottofase entro il 15/04/2010. Tuttavia, con successivi decreti dell'Assessore dell'Agricoltura, i termini di presentazione delle domande a valere sulla prima sottofase sono stati prorogati dal 31/03/2010 al 15/06/2010. Inoltre, con decreto assessoriale n. 2433/DecA/96 del 07/10/2010, i termini di presentazione dei progetti di dettaglio da parte delle ditte inserite utilmente in graduatoria sono stati prorogati da 60 a 90 giorni. Tali circostanze hanno determinato lo slittamento dei tempi di istruttoria delle istanze (**punto 4 del ricorso**);

VISTA la nota dell'Area di Coordinamento Attività istruttorie prot. n. 3860 del 16/04/2010, nella quale si dà atto dell'esistenza di incongruenze fra i codici

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3334

DEL 17/07/2013

d'uso delle superfici del suolo quali risultanti nel fascicolo aziendale e la certificazione del CFVA. In tali casi il sistema informativo assegnava il codice 110 solo alle superfici classificate come bosco nel fascicolo aziendale, attribuendo alla restante superficie gli altri usi del suolo risultanti dal sistema di foto-interpretazione;

CONSIDERATO che a causa delle suddette incongruenze tale Area di Coordinamento aveva disposto che, per le domande presentate entro il 13/04/2010, i Servizi Territoriali invitassero gli Utenti ad annullare le stese e a ripresentarle, previa eliminazione delle superfici aventi codici colturali diversi dal bosco;

VISTO il punto 11.4 del bando, secondo il quale *“Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno “rilasciate” dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti”*;

CONSIDERATO che il blocco automatico dell'applicativo informatico in caso mancato allineamento fra codici d'uso risultanti a fascicolo e codici attribuiti dal sistema di foto-interpretazione è stato attivato solo per le domande presentate dal 15/04/2010. La domanda della ditta Fele, invece, era stata presentata anteriormente, cioè il 29/03/2010 (**punti 2 e 3 del ricorso**);

CONSIDERATO che la Ricorrente è stata invitata a regolarizzare le superfici oggetto dell'intervento con nota del 22/02/2012, cioè ben oltre la scadenza del termine prorogato relativo alla terza sottofase (30/12/2010);

RITENUTO che, per quanto sopra motivato, il ricorso della Ditta sia da rigettare solo in considerazione delle descritte difficoltà di aggiornamento del fascicolo aziendale in base al sistema di foto-interpretazione;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3334

DEL 17/07/2013

- ART. 1** di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Fele Andrea (CUUA: FLENDR50M13B378N);
- ART. 2** di incaricare il Servizio Territoriale della Gallura di procedere ad una nuova istruttoria della domanda di finanziamento della Ricorrente, verificando in particolare l'eventuale successione degli aggiornamenti dei codici colturali nel fascicolo aziendale per un congruo periodo di tempo;
- ART. 3** di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale della Gallura ai fini della suddetta istruttoria, nonché della notifica dell'atto alla ditta interessata;
- ART. 4** di trasmettere copia della presente determinazione all'Area di Coordinamento delle Istruttorie per opportuna conoscenza;
- ART. 5** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente e nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato